

Disposizioni tecniche e procedurali per la corretta gestione dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari

(B.U. n. 45 dell'11 novembre 1998)

In sede di attuazione del D.Lgs. n. 22/97, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 389/97, recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" è emerso il problema, sollevato dagli operatori del settore agricolo, in ordine alla corretta gestione della particolare categoria di rifiuti di imballaggio primari limitatamente ai contenitori vuoti di prodotti fitosanitari.

Al fine di risolvere le problematiche del mondo agricolo e di agevolare comportamenti che eliminino la pericolosità dei rifiuti garantendo il massimo rispetto ambientale si ritiene necessario regolamentare, in virtù di quanto previsto dal comma 1, lett. b) dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 22/97, le operazioni relative alla gestione di questi rifiuti allo scopo di responsabilizzare tutti gli operatori interessati, e perseguire gli obiettivi della raccolta differenziata.

In tale contesto è emersa la necessità di procedere alla definizione di specifici criteri tecnici al riguardo, alla luce anche dei risultati delle attività promosse dalla Regione Piemonte e realizzate dall'I.P.L.A. S.p.A. di Torino, valutando tali risultati in relazione ai nuovi adempimenti normativi e con la finalità di promuovere, ove possibile, il recupero come materia prima o come energia rispetto allo smaltimento finale.

In ordine alla normativa di riferimento, nell'ambito della questione di cui trattasi, risulta che:

- con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 22/97 e s.m.i. sono stati introdotti nuovi criteri di classificazione dei rifiuti in virtù dei quali questi ultimi non sono più distinti in speciali e tossici e nocivi, essenzialmente in base alle concentrazioni di sostanze contaminanti (da riportare a concentrazioni limite, CL, al di sopra delle quali un rifiuto era tossico e nocivo), ma considerati pericolosi o non pericolosi secondo le relative caratteristiche di pericolosità;
- in base all'articolo 57, comma 1, del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del suddetto decreto, in particolare la Deliberazione del Comitato Interministeriale di cui all'Articolo 5 del D.P.R. il 915/82 del 27.07.1984;
- il contenuto del punto 1.2 della citata Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.1984 continua, conseguentemente, a mantenere la sua validità, non come criterio di classificazione dei rifiuti speciali in tossici e nocivi ma come riferimento di carattere tecnico, ad esempio per definire le modalità di smaltimento e recupero dei rifiuti stessi;
- la vigenza della suddetta D.C.I. del 27.07.1984 risulta significativa anche perché al punto 1.1.1 della stessa vengono considerati assimilabili agli urbani, ai fini del loro smaltimento in impianti di discarica di prima categoria (destinate allo smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati) i rifiuti elencati, a titolo esemplificativo, alla lettera a) e comprendenti, fra gli altri, i "contenitori vuoti (fusti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili)";
- alla luce inoltre del contenuto della lettera c) del punto 1.1.1 della D.C.I. 27.07.1984 i rifiuti elencati nella suddetta lettera a), nei casi in cui siano stati contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura (legge 29.05.1974 n. 256, D.P.R. 24.11.1981 n. 927 e s.m.i.) o di policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, non possono essere ammessi in discariche di prima categoria se preventivamente non sottoposti ad adeguati trattamenti di bonifica. Ne consegue che la norma regolamentare e tecnica citata prevede l'esistenza di procedimenti che consentono ai rifiuti contaminati di essere smaltiti come rifiuti speciali assimilati agli urbani;
- ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 30.04.1998 n. 173, i contenitori di cui trattasi sono da considerarsi Pericolosi; è emerso però che colli specifiche operazioni di lavaggio i contenitori perdono le caratteristiche di pericolosità, nel senso che l'entità residua dei principi attivi dei prodotti fitosanitari all'interno dei contenitori stessi assume valori tali per cui i suddetti contenitori sarebbero risultati noti tossici e nocivi sulla base dei criteri di classificazione dei rifiuti previgenti al D.Lgs. n. 22/97 e s.m.i. e facenti capo al contenuto del punto 1.2 della D.C.I. 27.07.1984;
- i suddetti lavaggi non sono da considerarsi trattamenti di bonifica dei contenitori in quanto assolvono anche alla funzione di asportare totalmente le ultime tracce del principio attivo mentre le acque di lavaggio devono essere impiegate esclusivamente per i trattamenti fitosanitari previsti;
- conseguentemente il rifiuto prodotto dall'operatore agricolo non è costituito dal contenitore individuato come pericoloso dall'articolo 3 del D.Lgs. n. 173/1998, bensì da quello pulito che risulta dall'attività di lavaggio; tale rifiuto può essere assimilato ad un rifiuto urbano;

visto il D.Lgs. n. 194/95 relativo all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

visto l'articolo 19 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 22/97 e s.m.i. il quale prevede che è di competenza delle Regioni "la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi";

visto l'art. 5 comma 6 della L.R. n. 59/95 in base al quale la Giunta Regionale adotta ulteriori disposizioni e prescrizioni per l'organizzazione, la realizzazione e la gestione del sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani e dei prodotti della depurazione delle acque reflue urbane.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

per le considerazioni esposte in premessa,

di approvare le disposizioni tecniche e procedurali per la corretta gestione dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, contenute nell'allegato alla presente deliberazione quale parte integrante.

ALLEGATO

DISPOSIZIONI TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CORRETTA GESTIONE DEI CONTENITORI VUOTI DI PRODOTTI FITOSANITARI

1) Finalità

Le presenti disposizioni disciplinano la corretta gestione dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari allo scopo di evitare effetti nocivi al suolo, alla vegetazione, agli animali e all'uomo, nonché di favorire forme di recupero dei rifiuti di imballaggio costituiti dai contenitori vuoti.

2) Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

- A) Prodotto fitosanitario: sono da intendersi prodotti fitosanitari le sostanze attive ed i preparati contenenti una o più sostanze attive, presentate nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore e destinati a:
- 1) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti;
 - 2) favorire o regolare i processi vitali, con esclusione dei fertilizzanti;
 - 3) conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni;
 - 4) eliminare le piante indesiderate;
 - 5) eliminare parti vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento.
- B) Contenitore vuoto: il contenitore vuoto corrisponde all'imballaggio primario, cioè l'imballaggio a diretto contatto con il prodotto fitosanitario, svuotato del suo contenuto. I rifiuti di imballaggio secondario e terziario, qualora non siano venuti a contatto con i prodotti fitosanitari, non sono oggetto delle presenti disposizioni e vanno gestiti secondo quanto previsto ai titoli I e II del D.Lgs. n. 22/97 e succ. mod. ed int., nonché secondo la programmazione regionale e provinciale in materia.
- C) Operazione di lavaggio aziendale dei contenitori vuoti: si intende per operazione di lavaggio aziendale l'allontanamento mediante lavaggio con acqua, dei residui di prodotti fitosanitari presenti nei contenitori, con riutilizzo del refluo così ottenuto per il trattamento fitosanitario. L'operazione di lavaggio aziendale, condotta secondo le modalità contenute al successivo punto 3 del presente allegato, permette di eliminare la pericolosità del rifiuto, e conseguentemente va considerata operazione necessaria per classificare i contenitori vuoti come rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani; pertanto solo a seguito di tale operazione i contenitori vuoti potranno essere affidati al gestore del servizio pubblico mediante apposita raccolta differenziata. Il contenitore vuoto che ha subito l'operazione di lavaggio aziendale secondo le modalità contenute al punto 3 del presente allegato potrà essere riutilizzato per recupero di materia o di energia, ovvero ove ciò non sia attuabile -avviato a smaltimento.

3) Operazione di lavaggio aziendale dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari

Il lavaggio può essere manuale o meccanico.

- a) Lavaggio manuale. Si immette nel contenitore un quantitativo di acqua pulita al 20% del suo volume (ad esempio 200 ml di acqua per un contenitore da 1000 ml). Si chiude ermeticamente il contenitore (con il tappo ove presente) e si eseguono non meno di 15 inversioni complete, per una durata non inferiore ai 30 secondi complessivi, tornando ogni volta alla posizione di partenza. Dopo le 15 inversioni il contenitore viene aperto, svuotato e fatto sgocciolare per 60 secondi. L'intera procedura deve essere eseguita 3 volte per ogni contenitore. Occorre pulire anche esternamente il contenitore, ove necessario.
- b) Lavaggio meccanico. Il lavaggio può essere effettuato con una delle attrezzature disponibili sul mercato. Per eseguire il lavaggio meccanico occorre una portata d'acqua minima di 4.5 litri/minuto ed una pressione di almeno 3.0 bar. Il tempo di lavaggio è di almeno 40 secondi e quello di sgocciolamento di almeno 60 secondi.

4) Criteri generali per gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari

Gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari, per usufruire del servizio pubblico di raccolta differenziata dei contenitori vuoti, devono sottostare alle presenti disposizioni. In particolare occorre procedere secondo le seguenti modalità:

- a) sottoporre ad operazione di lavaggio aziendale i contenitori vuoti, secondo le modalità definite al punto 3. L'operazione deve essere eseguita presso l'azienda ove è stato preparato il prodotto. Il refluo, ottenuto a seguito della bonifica dei contenitori, deve essere impiegato esclusivamente per i trattamenti fitosanitari previsti per il prodotto fitosanitario presente nel refluo,
- b) ridurre, ove possibile, il volume dei contenitori e richiudere col tappo, ove presente.
- c) inserire in un sacco impermeabile appositamente predisposto i contenitori sottoposti a lavaggio aziendale, depositandoli temporaneamente in azienda. A riempimento avvenuto, chiudere ermeticamente l'apertura del sacco impermeabile con un legaccio o con nastro isolante impermeabile. Il deposito temporaneo deve essere effettuato secondo le condizioni stabilite per il deposito temporaneo dall'articolo 6 lett. m) del D.Lgs. n. 22/97. Il locale deve essere riparato dagli agenti atmosferici e deve essere accessibile solo in presenza del personale addetto;
- d) apporre sul sacco un'etichetta con gli estremi identificativi del conferente: Ragione Sociale dell'azienda agricola, indirizzo della sede operativa, Partita IVA, i contenitori con volume superiore o uguale a 20 (venti) litri possono essere etichettati e trasportati direttamente alla stazione di conferimento senza essere immessi negli appositi sacchi, purchè siano ermeticamente chiusi.
- e) conferire i sacchi chiusi ed etichettati al punto di raccolta seguendo le indicazioni stabilite dal soggetto preposto al ritiro.

5) Divieti

- a) E' l'atto divieto di immettere nei sacchi, da impiegare per il deposito ed il trasporto ai punti di raccolta differenziata dei contenitori vuoti, organizzati da o per conto del servizio pubblico, i contenitori non sottoposti ad operazioni di lavaggio effettuate secondo quanto previsto al precedente punto 3 ovvero altri materiali non oggetto delle presenti disposizioni. I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari non sottoposti ad operazioni di lavaggio effettuate secondo quanto previsto al precedente punto 3 sono da considerarsi rifiuti speciali pericolosi, e come tali andranno conservati e gestiti.
- b) E' vietato smaltire i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari in azienda mediante interrimento od incenerimento nonchè nei cassonetti stradali per rifiuti urbani.

6) Criteri generali per la gestione dei punti di raccolta dei contenitori vuoti

I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, per usufruire del servizio pubblico di raccolta differenziata, oltre a sottostare alle operazioni di lavaggio condotte secondo quanto riportato al punto 3, devono essere conferiti a punti di raccolta appositamente predisposti, gestiti direttamente dal servizio pubblico o convenzionati. Sono da considerare punti di raccolta idonei al conferimento dei contenitori vuoti di fitofarmaci le strutture di servizio (rappresentate dalle stazioni di conferimento e dalle aree attrezzate così come definite dalla D.C.R. n. 436-11546 del 30.7.1997) nonchè punti di raccolta mobili od occasionali (stagionali) appositamente predisposti ed aventi le stesse caratteristiche delle strutture di servizio suddette. Sono da considerare punti di raccolta anche spazi appositamente predisposti dalle rivendite di prodotti fitosanitari, purchè coperti e collocati all'interno della rivendita stessa o ad essa funzionalmente collegati.

I punti di raccolta devono essere accessibili solo in presenza del personale addetto ed in orari stabiliti.

Per il conferimento dei contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari, il personale addetto deve controllare che il sacco sia ermeticamente chiuso e che su di esso sia apposta l'etichetta recante, in modo leggibile, tutti i dati richiesti per l'identificazione del conferente.

I sacchi con i contenitori vuoti sottoposti alle operazioni di lavaggio aziendale secondo le modalità di cui al precedente punto 3 devono essere riposti in un contenitore di raccolta.

Tale contenitore dovrà essere al coperto per ripararlo dagli agenti atmosferici.

Il gestore del punto di raccolta negli orari di apertura dovrà sorvegliare l'area al fine di impedire l'immissione di altre tipologie di rifiuto o il danneggiamento delle strutture.

Il gestore del punto di raccolta dovrà rendere accessibile l'area agli organi di controllo per la verifica del corretto svolgimento delle operazioni di gestione dei rifiuti.

Il gestore del punto di raccolta dovrà comunicare alla Provincia competente l'imminenza dell'invio dei contenitori vuoti alle successive operazioni da effettuarsi su tali contenitori.